

COMUNE DI CANTELLO
Provincia di Varese

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 25/05/2021

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità
Articolo 2 Oggetto e applicazione
Articolo 3 Definizioni
Articolo 4 Concessioni e autorizzazioni
Articolo 5 Vigilanza
Articolo 6 Sanzioni
Articolo 7 Ottemperanza

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Sezione I - disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Articolo 8 Comportamenti vietati
Articolo 9 Altre attività vietate
Articolo 10 Vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo
Articolo 11 Nettezza del suolo e dell'abitato
Articolo 12 Rifiuti
Articolo 13 Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci
Articolo 14 Sgombero neve

Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Articolo 15 Manutenzione delle facciate degli edifici
Articolo 16 Tende su facciate di edifici
Articolo 17 Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

Articolo 18 Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile

Sezione III - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Articolo 19 Divieti
Articolo 20 Disposizioni sul verde privato

TITOLO III - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

Articolo 21 Disposizioni generali
Articolo 22 Attività di servizio
Articolo 23 Commercio itinerante
Articolo 24 Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali
Articolo 25 Operatori del proprio ingegno
Articolo 26 Attività economiche occasionali non professionali
Articolo 27 Attività artistiche di strada

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 28 Disposizioni generali
Articolo 29 Lavoro notturno
Articolo 30 Tutela della tranquillità pubblica
Articolo 31 Tutela della convivenza civile
Articolo 32 Circoli privati
Articolo 33 Emissioni di fumo ed esalazioni – Polvere
Articolo 34 Cortei – Cerimonie – Riunioni e manifestazioni
Articolo 35 Questue – Accattonaggio - Mendicare
Articolo 36 Servizi di pubblico interesse
Articolo 37 Abitazioni private
Articolo 38 Strumenti musicali
Articolo 39 Dispositivi acustici antifurto
Articolo 40 Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore
Articolo 41 Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 42 Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico
Articolo 43 Cattura dei cani e di altri animali
Articolo 44 Molestia agli animali
Articolo 45 Azioni per il contenimento della nidificazione e della sosta dei colombi

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 46 Esposizione dei prezzi
Articolo 47 Servizi igienici
Articolo 48 Amministrazione degli stabili

TITOLI VII - LA RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI

Articolo 49 Disposizioni generali
Articolo 50 Accordi e patti

Articolo 51 Abrogazioni
Articolo 52 Sanzioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, i comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme speciali e le finalità dello Statuto del comune, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
b) occupazione di aree e spazi pubblici;
c) quiete pubblica e privata;
d) protezione e tutela degli animali;
e) esercizi pubblici

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole circostanze dall'Autorità Comunale e le disposizioni, anche verbali, impartite dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
c) i monumenti e le fontane;
d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per **utilizzazione** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

4. L'uso dei beni comuni è comunque praticato secondo la normale destinazione dei beni, oppure secondo la destinazione che ad essi è formalmente attribuita dalla Pubblica Amministrazione o dal privato previa autorizzazione della P.A

5. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventivamente specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in bollo, fatta eccezione per le esenzioni previste dalla legge in materia. La stessa dovrà essere indirizzata al Sindaco o al Responsabile di Area, secondo le rispettive competenze.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento. Il Comune provvede a rendere adeguatamente nota l'elencazione della documentazione soprindicata.

3. Se la materia oggetto della richiesta è regolata da apposito regolamento, l'ufficio competente al rilascio si dovrà attenere all'iter procedurale in esso previsto. In caso contrario, la richiesta deve pervenire al Comune almeno 30 giorni prima della data fissata per l'evento per il quale si chiede l'autorizzazione o la concessione. Nelle ipotesi di documentazione errata, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei precedenti commi, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6. Il Sindaco o il Responsabile dell'Area competente possono revocare in qualunque momento,

con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, o, comunque, in violazione di quanto stabilito al precedente art.3, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Articolo 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al Servizio di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune di Cantello, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. Per quanto indicato nel presente articolo si fa riferimento alle procedure previste dalla Legge nr.689/81 e s.m.i.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Articolo 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo o dal Responsabile comunale competente.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

3. L’accertamento e la contestazione di violazioni delle disposizioni del Regolamento dell’abuso della concessione o della autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il comportamento in violazione o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in ragione della gravità dell'inosservanza e delle conseguenze dannose che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione integri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino dei beni

danneggiati. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la tutela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

7. Alla violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste all'art.52, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività in violazione e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore entro il termine imposto. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido.

Articolo 7 - Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti comunali del Comune di Cantello, devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 8 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del paese è vietato:

a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, anche di edifici privati;
c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi ad essi;
e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero

costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;

g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito dal costruttore del gioco o con ordinanza del Sindaco;
h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio o farvi entrare animali;
m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
o) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche. Per questa violazione si applica in aggiunta l'art.158 comma 2 lett.g del Codice della Strada;
p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, fastidio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonchè soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
q) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
r) affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
s) depositare ovvero collocare nello spazio urbano, come definito dall'articolo 3, comma 1, senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità.

Articolo 9 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali è subordinato ad autorizzazione da parte del Comune;
b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporgenza, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia adeguatamente assicurato alla struttura senza possibilità di caduta;
d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, o insudiciamento.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire il divieto di stendere panni ed indumenti all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

3. A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti della biblioteca civica, è vietato ai frequentatori della stessa di porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. L'inottemperanza all'invito di allontanamento dai locali della biblioteca comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Gli operatori di Polizia Locale di cui all'art. 5 provvederanno all'allontanamento del responsabile della violazione.

Articolo 10 - Vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo

1. Ai titolari ed ai gestori di attività commerciali al dettaglio, su aree private, esercitate in sede fissa, ivi comprese quelle di vendita esercitata esclusivamente mediante apparecchi automatici e su aree pubbliche è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi a qualsiasi titolo, bevande di qualunque specie, racchiuse in contenitori di vetro o metallo, dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo. Agli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa specializzati nella vendita di bevande è consentito lo smercio dei prodotti di cui al precedente primo periodo sempreché siano, a loro volta, racchiusi in apposita confezione.

2. Ai titolari ed ai gestori di circoli od associazioni private abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, o al commercio al dettaglio di beni o ad entrambe le suddette attività nei confronti dei soli soci, è fatto divieto di vendere o cedere per asporto, a qualsiasi titolo, bevande contenute nei recipienti di cui al comma 1, dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.

3. Ai titolari di attività artigianali abilitati alla vendita di beni alimentari di produzione propria è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande confezionate nei modi sopraindicati dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo; agli stessi è consentita la vendita delle bevande di cui trattasi sempreché essa avvenga, contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria, per il consumo immediato sul posto, che deve essere effettuato all'interno dei locali.

4. Ai titolari ed ai gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande in contenitori di vetro o di metallo dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo; agli stessi è consentita, nella fascia oraria summenzionata, la somministrazione di bevande nei suddetti contenitori esclusivamente all'interno dei propri locali e delle aree di cui abbiano la disponibilità in base ad apposita autorizzazione. A tal fine, i titolari o i gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto.

5. Dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo è vietata la detenzione per il consumo, in luogo pubblico o ad uso pubblico, di bevande in contenitori di vetro quali, a titolo esemplificativo: bottiglie, bicchieri, calici - o di metallo. In deroga al suddetto divieto, è consentita la detenzione di bevande, contenute esclusivamente in bottiglia, nelle località ove si svolgono manifestazioni del "capodanno", sempreché dette manifestazioni siano state preventivamente comunicate dagli organizzatori e autorizzate dal Comune. È fatta salva, con ordinanza del Sindaco, l'individuazione di ulteriori deroghe.

6. In occasione di manifestazioni di qualsiasi tipo (sagre, fiere ecc,) in cui vi è somministrazione di alimenti e bevande o commercio al dettaglio di beni o entrambe le suddette attività è fatto divieto di vendere o cedere per asporto, a qualsiasi titolo, bevande contenute nei recipienti di cui al comma 1, dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.

7. E' facoltà del Sindaco, con propria ordinanza, anche su segnalazione degli organi di Polizia, modificare l'arco temporale di applicazione dei divieti previsti dai precedenti commi del presente articolo, al fine di garantire l'esigenza di preservare l'incolumità pubblica. La modificazione del periodo di operatività del divieto può, altresì, essere diversificata a seconda delle categorie di operatori previsti nei commi precedenti.

Articolo 11 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque svolga una propria attività, anche temporanea.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché ne risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti

sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Articolo 12 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori forniti dall'azienda autorizzata alla raccolta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Essi devono essere conferiti nell'apposito centro di raccolta differenziata.

5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. Oltre al divieto di cui all'articolo 11, comma 12, è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti. Per questa violazione si applica in aggiunta l'art.158 comma 6 del Codice della Strada.

8. E' fatto divieto di posizionare i sacchi e i contenitori per la raccolta dei rifiuti fuori dai giorni stabiliti per la raccolta differenzia.

9. E' vietato posizionare i sacchi e i contenitori dei rifiuti urbani nel periodo dal 01 ottobre al 30 aprile prima delle ore 17.00 del giorno antecedente alla raccolta e non prima delle ore 20 dal 01 maggio al 30 settembre.

Articolo 13 - Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci

1. Gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti

attività sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché i produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, non possono distribuire, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, ai consumatori per l'asporto delle merci, sacchetti (cosiddetti "shopper" con manico "a canottiera") non biodegradabili che non rispondano, preferibilmente, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, salvo esaurimento delle scorte acquistate in precedenza.

Articolo 14 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio, i quali per scivolamento sporgano oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione alla Polizia Locale per verificare l’eventuale necessità di modifica della viabilità.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con opportuni transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i rispettivi utilizzatori.

7. L'obbligo stabilito all'articolo 11, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

9. L’Amministrazione comunale provvederà allo sgombero della neve sulle strade pubbliche in base a un programma predisposto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Settore Edilizia Pubblica con cui sono individuate le strade comunali che hanno la priorità di pulizia in base alle correnti di flusso viabilistico e all’importanza di collegamento.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 15 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano sulle vie, piazze, osiano comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Articolo 16 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate che prospettano direttamente verso la pubblica via o spazi pubblici, è consentito collocare tende di tessuto, conformi alle normative vigenti.

2. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate interne che si affacciano sul suolo privato, o su una porzione di suolo di esclusiva pertinenza condominiale, è consentito collocare tende di qualsiasi tipologia e colore.

3. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Articolo 17 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, e s.m.i. l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.

2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.

3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.

5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:

a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa, in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva ha

il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;

d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile";
h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, e s.m.i. oppure da tecnico abilitato che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
l) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
m) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
n) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
o) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
p) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
q) è vietata a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico artistico, in contrasto con i vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
r) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti) e s.m.i..

6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

a) le antenne paraboliche installate prima dell’applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5;
b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità

rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

Articolo 18 - Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

3. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

4. I depositi e magazzini di gas compressi in bombole di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

5. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione devono essere opportunamente riparate.

6. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

7. È vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non possono essere detenuti in quantità superiori a 100 kg. e non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

8. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.

9. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

10. Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.

11. Nelle case di civile abitazione è consentito il deposito di massimo n. 2 bombole di g.p.l. per una capacità complessiva non superiore a kg. 20, ovvero di massimo n. 1 bombola se di capacità complessiva pari a kg. 15.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 19 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole è vietato:
a) danneggiare la vegetazione;
b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
d) calpestare le aiuole;
e) calpestare i siti erbosi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

3. E' fatto obbligo del ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi derivanti da attività autorizzate.

Articolo 20 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati di fronte od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. L'altezza minima sulle strade per il transito veicolare non deve essere inferire a mt.4,00 e a mt.2.20 per il transito dei pedoni

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art.11, comma 9, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

Articolo 21 - Disposizioni generali

1. L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore e le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.

2. Alle seguenti prescrizioni dovranno attenersi tutte le attività di mestieri di strada, luna park, spettacoli viaggianti e similari che si intendono svolgere sul territorio comunale sia su aree pubbliche che su aree private ad uso pubblico o di cui il Comune abbia la disponibilità. Sono escluse le attività svolte esclusivamente per soggetti privati (Feste Private) dove non è ammesso l'accesso di pubblico anche in forma gratuita.

3. Il Comune di Cantello è l'unico titolare per il rilascio dell'autorizzazione, per la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi nei confronti dell'esercente l'attività e per l'incasso della relativa TOSAP.

4. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative, ove previste dal presente atto e dal Regolamento di Polizia Amministrativa, per l'esercizio dei mestieri di strada dei luna park, spettacoli viaggianti e similari è subordinato all'assenza di morosità da parte del richiedente nei confronti della Comune di Cantello, per debiti relativi al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti l'esercizio dell'attività stessa.

5. Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e provveda al versamento della prima rata.

6. L'esercizio dei mestieri di strada, luna park, spettacoli viaggianti e similari potrà essere svolto su tutto il territorio comunale previa presentazione di una richiesta, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività specificando tipo di attrazione/spettacolo (per ogni attrazione dovrà essere allegata la relativa documentazione prevista per legge), individuazione precisa del luogo dove si intende svolgere l'attività, la superficie richiesta sia per le aree dove la stessa dovrà essere svolta, sia per la sosta degli eventuali mezzi, il tempo di permanenza comprensivo dei giorni per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, l'elenco completo delle targhe di tutti i veicoli che saranno autorizzati alla sosta all'interno delle aree assegnate.

7. Al ricevimento della richiesta la stessa dovrà essere inviata per conoscenza alla Polizia Locale a cui sarà richiesto un parere sull'accoglimento della richiesta, considerando il rapporto tra il tipo di attrazione/spettacolo e il contesto inteso come luogo dove lo stesso andrà a svolgersi. Il parere sarà inerente alle possibili problematiche in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.

8. Gli interessati non potranno svolgere l'attività o posizionare i propri mezzi e attrezzature se non è stata preventivamente presentata la domanda di concessione TOSAP e di autorizzazione e se non si è provveduto al pagamento delle tasse dovute. E' ammessa la rateizzazione per importi superiori a € 1000,00. Per un massimo di nr.06 rate e per un importo non inferiore a €200,00 per singola rata.

9. Ogni attività consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale.

10. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente

Titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

11. Per il posizionamento presso il Parco San Lorenzo le attività e le attrezzature potranno occupare esclusivamente la zona dell'anfiteatro e non potrà essere occupato più di 1/3 del parcheggio pubblico.

12. Per il posizionamento presso il Parco I Maggio, le attività di luna park, spettacoli viaggianti e similari potranno essere autorizzate fuori dai periodi in cui la predetta area è utilizzata per lo svolgimento di manifestazioni in programma da parte del Comune di Cantello o da parte di altri soggetti che ne avranno chiesto la disponibilità che dovrà essere richiesta almeno 30 gg. prima della stessa, nonché nel rispetto delle convenzioni in atto per l'utilizzo della suddetta area.

13. Per alcune attività quali luna park, spettacoli viaggianti e similari potrà essere chiesta una cauzione quale garanzia per eventuali danni che potrebbero essere causati dallo svolgimento delle predette attività. La cauzione sarà proporzionale al tipo di attività e sarà restituita in seguito a verbale di sopralluogo e restituzione delle aree assegnate redatto dalla Polizia Locale, nel quale si attesti che non sono stati riscontrati danneggiamenti.

Articolo 22 - Attività di servizio

1. Le piccole attività di servizio e le attività di servizio, esercitate in forma ambulante, che si connotano per la produzione diretta di manufatti o di servizi sono consentite nel rispetto delle norme vigenti.

2. Tali attività non sono soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- in un'area non superiore a quattro metri quadrati;
- nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno trecento metri lineari;
- nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme regolamentari in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, al fine di evitare intralcio alla viabilità determinato da attività quali, ad esempio, quella di lavavetri.

3. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.

4. Sono espressamente vietate ai sensi delle norme vigenti le attività di posteggiatore abusivo e di meccanico di strada. In questo caso le sanzioni previste dal presente Regolamento si associano a quelle specificatamente contenute nel Codice della strada.

Articolo 23 - Commercio itinerante

1. L'esercizio di attività di commercio su area pubblica in forma ambulante è subordinato al possesso dell'autorizzazione commerciale che abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante e alla concessione di occupazione suolo pubblico.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando viene esercitato:

- nello stesso luogo per una durata non superiore ad un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
- nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, inquinamento acustico e tutela dell'ambiente.

3. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie, tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro dai predetti luoghi. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.

4. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Le attività non possono avere svolgimento prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si richiamano le norme previste dal Regolamento Comunale per la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche (disposizioni relative al mercato, alle fiere e ad attività in forma itinerante) e s.m.i.

Articolo 24 - Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio o di somministrazione su area pubblica non mercatale, esercitata con esposizione della merce su banchi mobili e su veicoli attrezzati eventualmente dotati di piedini stabilizzatori, è subordinato al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della concessione di posteggio, nel rispetto le norme previste dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche (disposizioni relative al mercato, alle fiere e ad attività in forma itinerante).

2. La vendita al dettaglio di prodotti stagionali su area pubblica o equiparata quali cocomeri, meloni, pomodori da conserva e uva da vino, frutti di stagione e caldarroste e' subordinata al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e concessione suolo pubblico nel rispetto delle norme previste dal Regolamento Comunale per la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche (disposizioni relative al mercato, alle fiere e ad attività in forma itinerante).

Articolo 25 - Operatori del proprio ingegno

1. Gli operatori del proprio ingegno sono autorizzati alla vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:
- disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
- monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;
- scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

2. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.

3. Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale saranno individuate le aree e gli spazi destinati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi in occasione di fiere e manifestazioni.

4. Viene istituito un registro degli operatori del proprio ingegno con iscrizione obbligatoria per l'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico. Nello stesso sono indicate le generalità complete, la residenza e il tipo di attività svolta.

5. Non è considerato operatore del proprio ingegno, ed è quindi soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, chi vende od espone alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.

6. Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica, coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, giochi di sortilegio, esorcismi e simili.

Articolo 26 - Attività economiche occasionali non professionali

1. Nell'ambito di manifestazioni, fiere e di mercatini tematici regolarmente istituiti ai sensi delle norme vigenti in aree individuate con apposito provvedimento del Consiglio Comunale, è consentita l'attività di vendita e scambio da parte di operatori occasionali non professionali di oggetti ed effetti usati. Le modalità di partecipazione e le relative procedure amministrative sono disciplinate da appositi regolamenti comunali.

2. Viene istituito un registro degli operatori occasionali non professionali di oggetti ed effetti usati con iscrizione obbligatoria per l'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico. Nello stesso sono indicate le generalità complete, la residenza e il tipo di attività svolta

3. Sono soggette ad autorizzazione le attività di distribuzione di volantini, quotidiani e pubblicazioni gratuite e le attività occasionali di vendita di oggetti di modico valore. Per modico valore è da intendersi un prezzo pari o inferire a € 50,00

4. Tali attività non possono svolgersi in contrasto con le disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti.

5. Tali attività non possono svolgersi in contrasto con le prescrizioni di legge in materia di lavoro subordinato ed in materia contributiva.

Articolo 27 - Attività artistiche di strada

1.Si specifica che per attività artistiche di strada si intendono gli artisti di strada: sono coloro che svolgono la loro attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero. Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, skater, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, writer, body artist, o similari.

2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:
- nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
- senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
- con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
- nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale.

4. Le attività di skater e writer dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

5. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi o alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di pubblica sicurezza e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

6. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

7. Viene istituito un registro degli artisti di strada, con iscrizione obbligatoria. Nello stesso sono indicate le generalità complete, la residenza e il tipo di attività svolta fine di valorizzare tali attività potrà essere istituito un Albo cittadino

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 28 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie che superino la normale tollerabilità per il vicinato nel rispetto dei parametri determinati con il piano di zonizzazione comunale il quale costituisce la norma di riferimento per la misurazione delle soglie limite.

2. La Polizia Locale unitamente ai Servizi Tecnici comunali o alle Aziende Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti per chi esercita arti, mestieri o industrie e dispone le procedure per l'eliminazione delle cause dei rumori quando questi superano i limiti del piano comunale di zonizzazione.

3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto del diritto all'impresa e il diritto soggettivo dei cittadini, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie.

4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio, attrezzature medico-sanitarie o attrezzature per piccole attività artigianali.

5. Il Comune di Cantello riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.

6. Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno delle fasce orarie 8.00-10.00; 13.00-15.00; 22.00-8.00.

7. E', comunque, vietato nei giorni festivi all' interno del Centro Abitato lo svolgimento di attività edilizie che comportino l'uso di macchinari rumorosi. Sono esclusi dal divieto le attrezzature medico-sanitarie. Inoltre sono escluse dal divieto quelle attività per le quali è stata prodotta la certificazione di impatto acustico o in seguito ad accertamento da parte dell'ARPA che dimostrano di non superate le soglie dei decibel previsti dal piano di zonizzazione comunale

Articolo 29 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Aziende Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, il

divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Articolo 30 - Tutela della tranquillità pubblica

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali nonché nel regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, è fatto divieto a chiunque di turbare la tranquillità pubblica. In particolare:

a) nelle piazze, nelle strade o in altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere schiamazzi o altri rumori tali da arrecare disturbo o molestia;

b) nei luoghi di cui alla precedente lettera a) è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e, in qualsiasi orario, di utilizzare impianti di amplificazione ed i relativi diffusori, salva, in ogni caso, l'autorizzazione del Comune.

c) è vietato il suono delle campane dalle ore 22.00 alle 6.00 e l'abuso delle medesime nelle altre ore.

d) è vietato l'uso di qualsiasi strumento e/o macchinario ad uso privato idoneo a produrre rumore (quali taglia erba a motore, decespugliatori ecc) nei giorni feriali prima delle ore 08,00, dalle ore 13,00 alle ore 14.30 e dopo le ore 19.00. Nei giorni festivi prima delle ore 09,00, dalle ore 13,00 alle ore 15.00 e dopo le ore 19.00.

2. Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese quelle svolte nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di adottare misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica. Alle autorizzazioni ed alle licenze di polizia per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo sono apposte le prescrizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. In particolare, i soggetti di cui al precedente secondo comma adottano gli accorgimenti e le misure, di carattere strutturale e funzionale, affinché sia evitata, dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, la propagazione di suoni e rumori che sia udibile ad una distanza di almeno 15 metri dai locali nei quali si svolge l'attività.

4. I soggetti di cui al precedente comma secondo hanno altresì l'obbligo di:

a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei propri locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla tranquillità pubblica e privata nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici;

b) esporre, all'interno ed all'esterno del locale, appositi cartelli informativi circa l'entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell'igiene o consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza. Il Comune predispone le formule di avvertimento che il gestore è tenuto a riportare, in modo chiaro e ben leggibile, sui cartelli di cui al precedente periodo.

5. La ripetizione, nel periodo di 6 mesi, della violazione, accertata con provvedimento esecutivo, per l'inosservanza dei precetti di cui ai precedenti commi del presente articolo può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dall'articolo 10, R.D. n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e s.m.i. ai fini della sospensione dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di

cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.

Articolo 31 - Tutela della convivenza civile

1. Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa quella svolta nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici debbono svolgere le rispettive attività con modalità atte ad evitare, all'interno o in prossimità dei relativi locali, assembramenti di avventori che arrechino forte disturbo all'altrui riposo e tranquillità, che impediscano o ostacolino la libera fruibilità degli spazi pubblici o che compromettano l'igiene ed il decoro del paese.

2. Costituiscono modalità idonee ad assolvere al precetto di cui al precedente comma primo:
a) l'adozione delle cautele volte a circoscrivere e contenere l'accesso e l'uscita indiscriminati delle persone nel e dal locale, tra cui le azioni atte ad evitare, anche mediante sistemi automatici, che le porte d'ingresso restino aperte, fermo restando il rispetto del Decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564;
b) l'opera di invito e di dissuasione degli avventori dal persistere nei comportamenti pregiudizievoli menzionati nel primo comma del presente articolo;
c) la collaborazione con le Forze dell'Ordine eventualmente intervenute;
d) l'interruzione dell'attività nelle aree, esterne al locale, di cui l'esercente abbia la disponibilità e un titolo idoneo, nel caso in cui, nonostante l'adozione delle cautele di cui alle precedenti lettere del presente comma, si verificassero gli eventi descritti nel primo comma del presente articolo.

3. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande costituiscono ulteriori modalità idonee ad evitare i fenomeni di cui al precedente primo comma del presente articolo, conformemente al regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione:
a) la concreta prestazione del servizio assistito ai fini della consumazione dei prodotti somministrati;
b) l'utilizzazione di locali attrezzati per la somministrazione degli alimenti e delle bevande.

4. E' facoltà del Sindaco, con propria ordinanza, individuare le categorie di esercenti di cui al precedente primo comma, tenute, mediante addetti all'assistenza alla clientela, adeguatamente identificabili, a:
a) invitare gli avventori a cessare eventuali comportamenti pregiudizievoli dei beni tutelati dal primo comma del presente articolo;
b) concorrere, nei limiti delle proprie attribuzioni, al mantenimento di condizioni consone alla convivenza civile all'interno del locale e nelle aree esterne di cui abbiano la disponibilità e un titolo idoneo, nonché nelle adiacenze del locale medesimo.

5. La violazione dei precedenti commi del presente articolo, accertata con provvedimento esecutivo, può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dall'articolo 10, Regio Decreto n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e s.m.i. ai fini della sospensione dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.

Articolo 32 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 30, commi 1. e 2.

2. La violazione dei precedenti commi del presente articolo, accertata con provvedimento esecutivo, può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dall'articolo 10, Regio Decreto n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e s.m.i. ai fini della sospensione dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.

Art. 33 – Emissioni di fumo ed esalazioni – Polvere

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e di attività insalubri, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

2. Coloro che, a causa della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, debbono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale. Gli stessi dovranno essere smaltiti presso l'area per la raccolta differenziata.

4. I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e di condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.

Art. 34 – Cortei – Cerimonie – Riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di Pubblica Sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno 3 giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implichino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno 15 giorni prima.

3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

4. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di Pubblica Sicurezza, chi organizza manifestazioni temporanee, eventi, ecc. che comportano provvedimenti amministrativi in seguito a SCIA, Commissione Comunale di Vigilanza, ecc dovrà presentare la relativa richiesta/comunicazione almeno 30 giorni prima della stessa in modo da potere rispettare la tempistica per i diversi iter procedurali

Art. 35 – Questue – Accattonaggio - Mendicare

1. In tutto il territorio del Comune è vietato mendicare, questuare, raccogliere fondi e simili senza l'autorizzazione del Comune. E' obbligatoria in ogni caso la prescritta autorizzazione dell'autorità di P.S.

2. In tutto il territorio del Comune e in particolare modo davanti agli esercizi commerciali, nei parcheggi, davanti alle chiese è vietato svolgere tutti quei comportamenti che, come l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

3. in caso di particolare gravità e di reiterazione per le ipotesi previste nei commi precedenti si procederà con le disposizioni previste dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e s.m.i.

Articolo 36 - Servizi di pubblico interesse

1. Tutte le tipologie di attività che svolgono servizi pubblici, prive di specifica regolamentazione dell'orario di apertura e di chiusura al pubblico, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

2. Gli esercenti delle attività di cui al presente articolo sono tenuti ad osservare la giornata di chiusura settimanale stabilita con l'ordinanza di cui al comma 1 e a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante l'esposizione di idonei cartelli visibili dall'esterno.

3. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 500,00. In caso di reiterazione delle violazioni è disposta la confisca amministrativa degli impianti, delle attrezzature e delle altre cose, sottoposte a sequestro dall'organo accertatore, utilizzate o destinate a commettere gli illeciti

Articolo 37 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare nei giorni lavorativi prima delle ore 7 e dopo le ore 22 mentre nei giorni festivi prima delle ore 9 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Articolo 38 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 14.30 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 39 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti.

Articolo 40 - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore

1. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

Articolo 41 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

1. E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:

a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;
b) all'interno di asili, scuole, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.

2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.

3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

Art. 42 – Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare e/o pettorina di contenimento, e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a centimetri ottanta.

2. Tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, i dobermann, i pastori, nonché i cani di indole mordace, come indicato nell'ordinanza del Ministero della Salute e s.m.i. dovranno indossare anche idonea museruola.

3. Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso ai terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
b) cani da pastore quando accompagnino il gregge;
c) i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.

Art. 43 – Cattura dei cani e di altri animali

1. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto.

2. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

3. Per ciò che riguarda il recupero dei cani accalappiati, la loro soppressione, le loro modalità di intervento nei confronti dei cani rabbiosi e morsicatori, valgono le norme della legge 14.08.1991, n. 281 e s.m.i; la normativa regionale quale la Legge Regionale 30 dicembre 2009 n.33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m.i.

Art. 44 – Molestia agli animali

1. E'vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

2. In applicazione della normativa nazionale e regionale, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali.

3. E' vietato l'impiego di animali che a causa della loro vecchiaia, ferite, malattie o stato di abbandono, non siano più idonei a lavorare, o vengano utilizzati in giochi che comportino strazio per gli stessi animali, oppure che siano seviziati o sottoposti a inutili torture durante il trasporto su qualsiasi veicolo anche per il bestiame destinato per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animale.

Art. 45 – Azioni per il contenimento della nidificazione e della sosta dei colombi

1. Negli edifici che possiedono caratteristiche architettoniche in grado di permettere l'insediamento di coppie nidificanti di colombi urbani (ad esempio sottotetti, torri campanarie,

anfratti e buchi nei manufatti, fori pontieri, ecc..) è necessario occludere l'accesso ai siti al fine di evitare la generazione o l'incremento delle colonie.

2. La chiusura deve essere realizzata nel rispetto delle caratteristiche estetiche e architettoniche dei manufatti, mediante l'impiego di vere e proprie opere murarie (chiusura di finestre o applicazione di vetri) oppure mediante l'utilizzo di reti metalliche o altro materiale, secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli culturali paesaggistici, ove esistenti.

3. L'occlusione deve essere realizzata per tutte le cavità di diametro superiore a 5-6 cm. Nel caso si verificasse la presenza di altre specie ornitiche che utilizzano lo stesso rifugio per la nidificazione o lo svernamento, si deve garantire un foro sulla parte bassa dell'occlusione della dimensione di 5x3 cm.

4. Dove fossero già presenti colonie di colombi urbani, prima di procedere alla muratura, è necessario fare uscire tutte le unità e pulire accuratamente i locali. Nel caso fossero presenti nidi occupati da piccoli è necessario attendere l'involo prima di procedere all'allontanamento e alla muratura.

5. Negli edifici ove è documentata la presenza di piccioni su davanzali, cornicioni, grondaie, capitelli o qualunque aggetto esterno è necessario provvedere all'installazione di dissuasori idonei preferibilmente perpendicolari alla base e con punte arrotondate, procedendo anche alla rimozione di escrementi dagli edifici di pertinenza, nonché provvedere a successivi e accurati interventi di pulizia ed eventuale disinfestazione.

6. E' fatto divieto, in tutti i luoghi pubblici, di somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici e in particolare a colombi urbani presenti allo stato libero sul territorio comunale.

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 46 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Articolo 47 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Articolo 48 - Amministrazione degli stabili

1. All’ingresso dei Stabili/Condomini, per i quali la normativa prevede l’Amministratore, deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore dello stesso.

TITOLI VII - LA RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI

Articolo 49 - Disposizioni generali

1. Il Comune di Cantello, in un'ottica di sicurezza urbana partecipata ed integrata, promuove e favorisce la ricomposizione alternativa dei conflitti relativi a problematiche di convivenza civile attraverso gli strumenti della mediazione.

2. Come riferimento normativo si richiamano gli artt. 5 e 6 del R.D. nr.635/1940 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. nr.773/1931)

3. La ricomposizione dei conflitti di cui al presente articolo può essere effettuata per tutti i casi in cui i motivi delle dispute o dei disagi lamentati siano riconducibili a comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali o più in generale attinenti a problemi di convivenza civile.

4. La ricomposizione dei conflitti è proposta e condotta dal personale della Polizia Locale che può avvalersi anche della collaborazione di esperti in mediazione o, nei casi in cui l'azione conciliativa necessiti di specifiche competenze, inviare le parti presso idonee agenzie di mediazione.

5. La ricomposizione dei conflitti può essere svolta una sola volta con le stesse parti e per lo stesso motivo e solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

Articolo 50 - Accordi e patti

1. In esito alla ricomposizione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("Accordo di Ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse formale impegno al rispetto.
L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione/riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, in specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.

2. Nell'ottica di prevenzione di comportamenti disturbanti che possano incidere sulla vivibilità del paese e nella tutela di interessi comuni, è prevista la possibilità di stipula di patti tra categorie di esercenti e Pubblica Amministrazione.
Il "patto di bar" di cui sopra stabilisce i comportamenti dei soggetti interessati e costituisce impegno formale.

3. Gli accordi/patti possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

4. La ricomposizione che sia svolta da personale appartenente alla Polizia Locale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, opportunamente verbalizzata con indicazione degli impegni presi dalle parti in questione, comporterà la sospensione del procedimento sanzionatorio fino al termine previsto per l'attuazione ed in ogni caso per un periodo non superiore a 60 giorni. Il verbale di accordo costituisce a tutti gli effetti di legge atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per il procedimento sanzionatorio. In caso di adempimento delle parti conseguirà di diritto

l'estinzione delle sanzioni derivanti da violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto, sulla base delle risultanze della verbalizzazione.

5. L'estinzione di cui al precedente comma rimane in ogni caso subordinata al pieno rispetto degli impegni assunti dalle parti e verbalizzati nell'ambito dell'accordo.

6. In caso di mancato adempimento si procederà all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni. Inoltre, il mancato adempimento comporterà l'autonoma sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

7. Fino a che non si sia perfezionato l'accertamento di una violazione amministrativa la Polizia Locale promuove tentativi di ricomposizione.

Articolo 51 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del 30 novembre 1995 nr. 70 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Articolo 52 – Sanzioni Amministrative

SANZIONI AMMINISTRATIVE

NORMA	**SANZIONE**	**Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro**
Articolo 7 - Ottemperanza	da € 166,00 ad € 500,00	Euro 166,00
Articolo 8 Comportamenti vietati Comma 1. lett. c) uso improprio lett. f) lett. i) lett. l) lett. o) lett. r)	da € 25,00 ad € 150,00	Euro 50,00
lett. d) lett. e) lett. m) lett. n) lett. p) lett. q)	da € 50,00 ad € 300,00	Euro 100,00
lett. a) lett. b) lett. c) rimuovere-manomettere o imbrattare	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
lett. g)	da € 166,00 ad € 500,00	Euro 166,00

lett. h) lett. s)	Confisca amministrativa delle cose utilizzate o destinate a commettere la violazione	
Articolo 9 - Altre attività vietate Comma 1. Dalla lett. a) alla lett. e)	da € 25,00 ad € 150,00	Euro 50,00
Comma 3. 1° periodo	da € 25,00 ad € 150,00	Euro 50,00
Comma 3. 3° periodo	da € 50,00 ad € 300,00	Euro 100,00
Articolo 10 - Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine e di bevande alcoliche Commi dall' 1 al 7.	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
Articolo 11 – Nettezza del suolo e dell'abitato Commi dall' 1 al 12.	da € 25,00 ad € 150,00	Euro 50,00
Articolo 12 – Rifiuti Commi dall' 1 al 7. Commi 8 e 9.	da € 25,00 ad € 150,00 da € 80,00 ad € 500,00	Euro 50,00 Euro 160,00
Articolo 13 – Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci	da € 25,00 ad € 150,00	Euro 50,00
Articolo 14 - Sgombero neve Comma 1. Comma 3. Comma 4. Comma 6. Comma 7. Comma 8.	da € 25,00 ad € 150,00	Euro 50,00
Comma 2. Comma 5.	da € 50,00 ad € 300,00	Euro 100,00
Articolo 15 - Manutenzione delle facciate di edifici	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
Articolo 16 - Tende su facciate di edifici Comma 1.	da € 50,00 ad € 300,00	Euro 100,00
Comma 2.	da € 25,00 ad € 150,00	Euro 50,00
Comma 3.	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
Articolo 17 - Installazione delle antenne paraboliche sugli edifici	da € 50,00 ad € 300,00	Euro 100,00
Articolo 18 - Criteri di sicurezza per l'installazione di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
	Sequestro amministrativo cautelare del materiale detenuto in difformità dalle disposizioni regolamentari	
Articolo 19 – Divieti Commi 1 e 2. Comma 3.	da € 25,00 ad € 150,00 da € 80,00 ad € 500,00	Euro 50,00 Euro 160,00
Articolo 20 – Disposizioni sul verde privato Commi dal 1 al 3.	Trovano applicazione le	

Comma 4.	norme del C.d.S. da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
Articolo 22 - Attività di servizio Commi dal 2 al 4.	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
Articolo 21 – Disposizioni generali	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
Articolo 23 - Commercio itinerante Commi 3 e 4.	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
Articolo 24 - Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali Commi 1 e 2.	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
Articolo 25 - Operatori del proprio ingegno Comma 5. e 6	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
Articolo 26 - Attività economiche occasionali non professionali Commi 1 e 3.	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
Articolo 27 - Attività artistiche di strada	da € 50,00 ad € 300,00	Euro 100,00
Articolo 28 - Disposizioni generali Commi 1 e 4. Comma 6. Comma 7.	da € 50,00 ad € 300,00 da € 25,00 ad € 150,00 da € 80,00 ad € 500,00	Euro 100,00 Euro 50,00 Euro 160,00
Articolo 29 - Lavoro notturno	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
Articolo 30 - Tutela della tranquillità pubblica Commi dall'1 al 4	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
Articolo 31 - Tutela della convivenza civile Commi dall'1 al 4.	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
Articolo 32 - Circoli privati	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
Art. 33 – Emissioni di fumo ed esalazioni – Polvere Commi dall'1 al 4.	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
Art. 34 – Cortei – Cerimonie – Riunioni e manifestazioni Commi 1, 2 e 4.	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
Art. 35 - Questue – Accattonaggio - Mendicare Commi 1 e 2. Comma 3.	da € 80,00 ad € 500,00 Procedure e sanzioni previste dal Decr. Sicurezza	Euro 160,00
Art. 36 - Servizi di pubblico interesse	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
Art. 37 - Abitazioni private	da € 50,00 ad € 300,00	Euro 100,00
Art. 38 - Strumenti musicali	da € 50,00 ad € 300,00	Euro 100,00
Art. 39 - Dispositivi acustici antifurto Comma 2	da € 50,00 ad € 300,00	Euro 100,00

Art. 40 - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore	da € 50,00 ad € 300,00	Euro 100,00
Art. 41 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
Art. 42 – Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
Art. 43 – Cattura dei cani e di altri animali	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
Art. 44 – Molestia agli animali	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
Art. 45 – Azioni per il contenimento della nidificazione e della sosta dei colombi Commi 5 e 6.	da € 50,00 ad € 300,00	Euro 100,00
Articolo 46 - Esposizione dei prezzi	da € 50,00 ad € 300,00	Euro 100,00
Articolo 47 - Servizi igienici	da € 80,00 ad € 500,00	Euro 160,00
Articolo 48 - Amministrazione degli stabili	da € 25,00 ad € 150,00	Euro 50,00
Comportamenti per i quali non è stata espressamente indicata una sanzione e che non costituiscono violazione di una norma speciale	da € 25,00 ad € 150,00	Euro 50,00